

TRIBUNALE DI PRIMO GADO

Sezione delle impugnazioni

(2006/C 10/36)

Il 6 dicembre 2005 il Tribunale di primo grado ha deciso, in conformità all'art. 12 del regolamento di procedura, che, per il periodo 12 dicembre 2005 — 31 agosto 2007, le impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica siano attribuite, non appena è stato depositato il ricorso e fatta salva una successiva applicazione degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, ad una Sezione delle impugnazioni.

La Sezione delle impugnazioni è composta dal Presidente del Tribunale di primo grado e dai presidenti delle Sezioni ampliate Seconda, Terza, Quarta e Quinta.

Per il periodo 12 dicembre 2005 — 31 agosto 2007, sono quindi assegnati alla Sezione delle impugnazioni, composta di cinque giudici:

il sig. Vesterdorf, presidente, il sig. Jaeger, il sig. Pirrung, il sig. Vilaras e il sig. Legal, giudici.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 novembre 2005 — Biofarma/Uami

(Causa T-154/03) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchi nazionali denominativi anteriori ARTEX — Domanda di marchio comunitario denominativo ALREX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

(2006/C 10/37)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Biofarma SA (Neuilly-sur-Seine, Francia) [Rappresentanti: V. Gil Vega, A. Ruiz López e D. Gonzalez Maroto, avvocati]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: W. Verbung e A. Folliard-Monguiral, agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso e interveniente dinanzi al Tribunale: Bausch & Lomb Pharmaceuticals Inc. (Tampa, Florida, Stati Uniti) [Rappresentante: S. Klos]

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 5 febbraio 2003 (pratica R 370/2002-3), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Biofarma SA e la Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc.

Dispositivo della sentenza

- 1) *La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 febbraio 2003 (pratica R 370/2002-3) è annullata.*
- 2) *L'UAMI supporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.*
- 3) *L'interveniente supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 158 del 5.7.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado 9 novembre 2005 — Focus Magazin Verlag/UAMI

(Causa T-275/03) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario Hi-FOCUS — Marchio denominativo nazionale anteriore FOCUS — Ampiezza dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso — Valutazione degli elementi dedotti dinanzi alla commissione di ricorso»

(2006/C 10/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Focus Magazin Verlag GmbH (Monaco, Germania) [Rappresentante: avv. U. Gürtler]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: sigg. A. von Mühlendahl, B. Müller e G. Schneider, agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: ECI Telecom Ltd (Petah Tikva, Israele)